



Prot. N. 40074/ 2012

Determinazione n. 1425 del 07/06/2012

OGGETTO: COMUNE DI SASSOFELTRIO - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 - PER VARIANTE AL VIGENTE P.R.G. RELATIVA ALL'AUMENTO DELLA POTENZIALITA' EDIFICATORIA DI UNA "ZONA PRODUTTIVA COMMERCIALE E DIREZIONALE 3 - CD3" IN LOCALITA' FRATTE - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA.

AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1

URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S. -

AREE PROTETTE

ARCH. BARTOLI MAURIZIO

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visti il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale è stato approvato l'aggiornamento delle linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, precedentemente approvate con D.G.R. 1400/08;

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Determinazione n. 1425 del 07/06/2012

Vista la domanda presentata dal Comune di Sassofeltrio in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 18362 del 15/03/2012, per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., inerente una variante al vigente P.R.G. relativa all'aumento della potenzialità edificatoria di una "Zona produttiva commerciale e direzionale 3 – CD3 " in località Fratte;

Vista la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., così come integrata dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di formazione del territorio*;
2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 3.1 - P.O. *Sicurezza stradale, Catasto stradale, Arredo, Pareri tecnici, concessioni, autorizzazioni, Segnaletica*.
3. A.S.U.R. – Area Vasta n.1 (Dipartimento di Urbino);
4. Comune di Montescudo;
5. Comune di Gemmano;
6. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
7. Marche Multiservizi S.p.a..

Vista la documentazione trasmessa con la domanda di verifica di assoggettabilità, comprensiva del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tutta conservata agli atti e depositata presso il Servizio 4.1 *Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree protette della Provincia di Pesaro e Urbino*;

Visti i pareri espressi dagli SCA;

Visto quanto richiesto dall'ASUR e le considerazioni di merito espresse nel parere istruttorio di seguito riportato;

Preso atto che non hanno espresso alcun parere i seguenti SCA:

- Comune di Montescudo;

Determinazione n. 1425 del 07/06/2012

- Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 3.1 - P.O. Sicurezza stradale, Catasto stradale, Arredo, Pareri tecnici, concessioni, autorizzazioni, Segnaletica.

Visto e condiviso il parere istruttorio, rif. prot. 18362/12 del 07/06/2012, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizi Urbanistica, Ing. Mario Primavera, che si riporta qui di seguito:

““1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

Ai sensi della vigente normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica la variante in esame è soggetta alle disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 6 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che si cita integralmente:

“L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano effetti significativi sull'ambiente”.

La variante in oggetto infatti, che attiene al settore della pianificazione territoriale, non contiene né opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale né è soggetta a Valutazione d'Incidenza, pertanto rientra nei casi di cui alla norma sopra citata, ovvero in quelli da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS.

1.2 Competenze:

In base alla L.R. 6/07, art. 19, l'autorità competente per l'effettuazione della VAS della variante in oggetto è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dal Servizio 4.1 *Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree Protette.*

1.3 Avvio del procedimento:

Il Comune di Sassofeltrio in qualità di autorità procedente, con nota prot. 870 del 10/03/2012, recante timbro di posta in arrivo del 14/03/2012, acquisita agli atti con prot. 18362 del 15/03/2012, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità competente, la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., riguardante una variante al vigente P.R.G. inerente l'aumento della potenzialità edificatoria di una “Zona produttiva commerciale e direzionale 3 – CD3” in località Fratte.

Determinazione n. 1425 del 07/06/2012

Contestualmente alla richiesta, l'autorità procedente ha proposto un elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica e ha trasmesso la seguente documentazione:

- 1) Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS;
- 2) Allegato al rapporto preliminare: Scheda di sintesi.

Questa Amministrazione Provinciale a seguito della richiesta in oggetto, con nota prot. n. 18892 del 19/03/2012 ha comunicato l'avvio del procedimento e, integrando quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti soggetti competenti in materia ambientale (SCA):

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di formazione del territorio*;
2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 3.1 - P.O. *Sicurezza stradale, Catasto stradale, Arredo, Pareri tecnici, concessioni, autorizzazioni, Segnaletica*.
3. A.S.U.R. – Area Vasta n.1 (Dipartimento di Urbino);
4. Comune di Montescudo;
5. Comune di Gemmano;
6. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
7. Marche Multiservizi S.p.a.;

In data 20/03/2012, con nota prot. 19148, questa Amministrazione ha trasmesso ai soggetti con competenze in materia ambientale sopra elencati il rapporto preliminare, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 12 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i pareri degli SCA qui di seguito riportati:

- 1. La Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di formazione del territorio**, con nota prot. 39324 del 05/06/2012, ha espresso il seguente parere:

“**Omissis**

Premesso

- *che in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questa Posizione Organizzativa è stata individuata da parte*

Determinazione n. 1425 del 07/06/2012

dell'Autorità Competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere in fase di consultazione preliminare, al fine di rendere compatibile l'attuazione della presente variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale di rispettiva competenza;

- che gli aspetti ambientali riconducibili alla competenza della scrivente P.O. sono: suolo, sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale e ambiente ripariale.

Valutato il contenuto del rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a Vas redatto dal Geol. Daniela Tonini, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

Preso atto

- Che la variante in esame riguarda un'area inserita all'interno della frazione Fratte, dove risulta insediato un fabbricato commerciale adibito a supermercato.
- Che l'area è classificata nel vigente PRG come "Zona produttiva CD3-commerciale direzionale 3" con indice fondiario (If) max 2,10 mc/mq.
- Che la modifica proposta prevede esclusivamente l'incremento dell'indice di fabbricabilità del lotto dagli attuali 2,10 mc/mq a 3,50 mc/mq, mantenendo invariati gli altri parametri urbanistico-edilizi, con un incremento di SUL pari a circa 1332 mq.
- Che l'intento dell'Amministrazione Comunale è comunque quello di insediare solo medie strutture inferiori (M1), ai sensi della L.R. 26/99, ovvero solo strutture commerciali aventi una superficie di vendita non superiore a 600 mq.

Considerato che nel P.A.I. dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca la zona non risulta interessata da dissesti o ambiti esondabili.

E' parere di questa P.O. che per gli aspetti di competenza la proposta variante al PRG non presenti elementi di strategicità e non possa avere impatti significativi sull'ambiente, tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS.

Si fa tuttavia presente che nell'ambito della successiva procedura finalizzata all'espressione del parere di compatibilità geomorfologica di cui all'art. 89 del D.P.R. n. 380/01, potranno essere imposte particolari prescrizioni o limitazioni per l'attuazione della previsione urbanistica proposta, sulla base dei risultati della richiesta indagine geologico-geotecnica.

In questa sede, in base al contenuto del rapporto preliminare, degli accertamenti effettuati e tenuto conto delle disposizioni contenute nella recente L.R. 22/2011, ai fini dell'istruttoria per il rilascio del parere di cui sopra, si espone quanto nel seguito:

Determinazione n. 1425 del 07/06/2012

- *Non appare sin d'ora idonea alla edificazione la zona di scarpata posta sul retro dell'edificio esistente, di raccordo con la strada sottostante, compresa un'adeguata fascia di rispetto dal ciglio della stessa, da definirsi comunque sulla base di puntuali verifiche di stabilità, secondo le NTC 2008.*
- *Si evidenzia che l'art.10 della recente L.R. 22/2011 "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico....." prevede che gli strumenti di pianificazione del territorio e le loro varianti da cui derivi una trasformazione territoriale in grado di modificare il regime idraulico, contengano una "Verifica di compatibilità idraulica", redatta da un tecnico abilitato con competenze adeguate, volta a riscontrare che non sia aggravato il livello di rischio idraulico esistente, né pregiudicata la possibilità di riduzione anche futura di tale livello.*

Al fine di evitare gli effetti negativi sul coefficiente di deflusso delle superfici impermeabilizzate tale norma prevede altresì misure di compensazione rivolte al perseguimento del principio dell'invarianza idraulica della medesima trasformazione, in linea con quanto già disposto dall'art.11 delle Norme di Piano del PAI Interregionale.

Quanto sopra secondo i criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative in corso di definizione con Regolamento di attuazione di competenza della Giunta Regionale, ovvero in via transitoria secondo il comma 3 lett. a)- b) dell'art. 13 della L.R. 22/2011.

Le eventuali opere per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, ovvero misure di mitigazione e di compensazione, andranno progettate congiuntamente agli interventi e classificate come opere di urbanizzazione primaria."

2. **L'A.S.U.R. n. 2 – Urbino**, con nota prot. 982 del 23/03/2012, pervenuta in data 29/03/2012 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 22574 del 30/03/2012, ha espresso il seguente parere:

*“ **Omissis** ...esaminata la documentazione e gli elaborati ivi allegati;*

*si comunica che la **pratica è sospesa** in attesa di avere una documentazione integrativa per verificare se **l'area di variante interferisce con la fascia di rispetto dell'impianto di depurazione (che va equiparato ad un'industria insalubre di prima classe) il cui raggio non deve essere inferiore a 100 metri.**”*

3. **Il Comune di Gemmano - Area tecnico - manutentiva**, con nota prot. 1485 del 02/04/2012, pervenuta tramite fax in data 02/04/2012 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 23053 del 02/04/2012, ha espresso il seguente parere:

Determinazione n. 1425 del 07/06/2012

“ **Omissis ..**

Visionato il “Rapporto Preliminare Ambientale” trasmessoci;

Rilevato che la variante parziale al P.R.G. vigente del Comune di Sassofeltrio, così come presentata, non risulterebbe produrre impatti significativi o negativi sull’ambiente;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm. ed ii.;

Con la presente si esprime per quanto di competenza, all’interno del procedimento di assoggettabilità VAS, il parere favorevole alla variante al P.R.G. presentata dal Comune di Sassofeltrio.”

- 4. L’A.A.T.O. N°1 - Marche Nord**, con nota prot. 692 del 20/04/2012, pervenuta con posta elettronica certificata (PEC) in data 20/04/2012 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 28124 del 23/04/2012, ha espresso il seguente parere:

“**Omissis ...questa AATO:**

- *valutato il contenuto della richiesta;*
- *consultato il programma degli interventi approvato dall’Assemblea ATO che comprende tutti i Sindaci dei comuni rientranti nell’Ambito Territoriale Ottimale di Pesaro e Urbino e il Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino;*
- *verificate le modifiche e/o integrazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione di AATO;*
- *considerata la dotazione delle infrastrutture nel settore dei servizi idrici (acquedotto, fognatura e depurazione);*

condivide le osservazioni e il parere espressi dal Gestore dei servizi idrici.”

- 5. Marche Multiservizi S.p.a.**, con nota prot. 5418 del 11/04/2012, pervenuta con fax in data 11/04/2012 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 25474 del 12/04/2012, ha espresso il seguente parere:

“ **Omissis ...si esprime il parere tecnico che segue.**

PREMESSA

- *La relazione progettuale indica che: “con le superfici a disposizione ed i limiti indicati dall’Amministrazione comunale sarà possibile realizzare al massimo n. 2 esercizi commerciali da 600 mq ciascuno di superficie di vendita”.*
- *La scrivente ha stimato un fabbisogno idrico di 2,5 mc/giorno; lo scarico delle acque reflue ha un’incidenza pari a 10 abitanti equivalenti.*
- *La fornitura idrica è garantita solo per usi assimilabili a quelli domestici.*
- *Non saranno garantite pressioni e portate per l’antincendio.*
- *Tutte le opere da realizzare avranno sviluppo sotterraneo.*

Determinazione n. 1425 del 07/06/2012

- *Gli oneri economici per la realizzazione delle opere necessarie per servire la nuova area restano a carico della Proprietà del lotto.*

SERVIZIO IDRICO

- *La condotta idrica utile per servire il lotto è ubicata lungo via Giuseppe Garibaldi. Nel caso la fornitura dovesse essere effettuata da Via Campo sportivo, dovrà essere previsto il potenziamento della rete esistente lungo la suddetta Via fino all'incrocio con Via Giuseppe Garibaldi.*

SERVIZIO FOGNARIO

- *Il lotto dovrà dotarsi di reti fognarie separate che rimarranno di proprietà e gestione privata: sia le acque meteoriche che le acque reflue dovranno recapitare nelle relative reti fognarie esistenti.*

- *Il lotto è attraversato da due collettori fognari, uno di acque meteoriche e uno di acque reflue, che dovranno essere spostati fuori dall'area in un una nuova idonea posizione che verrà decisa dal personale della scrivente.*

DEPURAZIONE

- *La rete pubblica in cui si scaricheranno i reflui del lotto non recapita in alcun impianto di depurazione; il lotto si dovrà quindi dotare di un impianto proprio che rimarrà di proprietà e gestione privata.*

- *Detto impianto di trattamento delle acque reflue dovrà avere una capacità lavorativa inferiore ai 50 abitanti equivalenti.”*

I pareri sopra riportati sono conservati agli atti e depositati presso il Servizio 4.1 *Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree protette* della Provincia di Pesaro e Urbino.

Gli SCA coinvolti nel procedimento in oggetto che non hanno espresso parere sono i seguenti:

- Comune di Montescudo;
- Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 3.1 - P.O. Sicurezza stradale, Catasto stradale, Arredo, Pareri tecnici, concessioni, autorizzazioni, Segnaletica.

3. DESCRIZIONE TECNICA DELLA VARIANTE

La variante in esame riguarda un'area già inserita nel vigente PRG che si trova all'interno della frazione di Fratte, tra la S.P. n.2 "Conca" e via Giuseppe Garibaldi.

L'area è classificata dal vigente PRG come "zona produttiva CD3 - commerciale e direzionale 3" dove sono consentite attività direzionali (uffici pubblici o privati) e commerciali (compresi

Determinazione n. 1425 del 07/06/2012

supermercati e grandi magazzini) mediante interventi di attuazione diretta, con indice fondiario (If) max = 2,10 mc/mq.

All'interno di tale zona è già presente un fabbricato commerciale adibito a supermercato.

La variante, al fine di favorire la riorganizzazione delle attività esistenti, prevede esclusivamente l'incremento dell'indice di fabbricabilità del lotto dagli attuali 2,10 mc/mq a 3,50 mc/mq, mantenendo invariati gli altri parametri urbanistico-edilizi.

Tale modifica determina un incremento di SUL pari a circa 1332 mq.

La destinazione commerciale prevista dal PRG sarà regolata, comunque, dalle disposizioni di cui alla L.R. 26/99 relativamente alla dotazione di parcheggi ed ai requisiti di accessibilità delle strutture (tuttora vigente nelle more di emissione del regolamento attuativo previsto dall'art. 2 della L.R. 27/09).

L'intento dell'Amministrazione Comunale è comunque quello di insediare solo medie strutture inferiori (M1), ai sensi della L.R. 26/99, ovvero solo strutture commerciali aventi una superficie di vendita non superiori a 600 mq.

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Come descritto nel precedente paragrafo la variante in esame introduce esclusivamente un incremento della potenzialità edificatoria assegnata ad un lotto già edificato al fine di migliorare la riorganizzazione delle attività esistenti e favorire l'economia locale.

In linea generale gli obiettivi della variante si possono ritenere coerenti con i principi dello sviluppo sostenibile e di una pianificazione "ordinata" in quanto favorisce il contenimento del consumo di suolo agricolo potenziando l'utilizzo delle aree già costruite ai fini di una loro riqualificazione e riorganizzazione.

Va comunque sottolineato che i contributi espressi dagli SCA, riportati al precedente paragrafo 2), hanno evidenziato una serie di questioni che dovranno essere tenute in considerazione dall'Amm.ne Comunale in quanto costituiscono elementi essenziali e propedeutici per l'approvazione della variante e per la successiva realizzazione degli interventi.

L'ASUR ha tra l'altro sospeso l'espressione del proprio parere in attesa di ricevere una documentazione integrativa che consenta di verificare se la variante interferisce con la fascia di rispetto dell'impianto di depurazione ubicato a SE dell'area in esame.

In merito alla carenza documentale evidenziata dall'ASUR è opportuno precisare che le linee guida regionali per la VAS, al paragrafo 2.2 della D.G.R. 1813/2010, stabiliscono che "la verifica di

Determinazione n. 1425 del 07/06/2012

assoggettabilità non prevede una fase di richiesta di documentazione integrativa. Pertanto se in fase istruttoria, l'Autorità Competente ravvisi la possibilità che dall'attuazione del p/p possano originarsi effetti significativi e il rapporto preliminare non fornisce elementi sufficienti per escluderli, secondo il principio di precauzione, si dovrà andare a VAS."

In relazione a quanto sopra esposto la scrivente autorità competente ha il compito di valutare se quanto richiesto dall'ASUR possa incidere sulla determinazione di assoggettare o meno a VAS la variante in esame, in relazione ai possibili effetti significativi che potrebbero originarsi dall'attuazione della variante stessa. E' parere di questo Ufficio che le informazioni e i chiarimenti richiesti dall'ASUR, circa l'eventuale interferenza della variante con la fascia di rispetto del depuratore ed il rispetto della normativa igienico-sanitaria, potranno essere forniti da parte dell'Amm.ne Comunale nell'ambito del successivo iter di adozione della variante urbanistica, in quanto tali verifiche sono legate essenzialmente alla ricognizione di un vincolo di legge che non è stato preso in considerazione nel rapporto preliminare, ma del quale si dovrà comunque tenere conto nella realizzazione degli interventi.

A tal fine si ritiene quindi ammissibile escludere la variante dal procedimento di VAS a condizione che l'Amm.ne Comunale, prima dell'adozione della variante, fornisca all'ASUR la documentazione necessaria per verificare l'attuabilità degli interventi e il rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente.

In aggiunta a quanto sopra evidenziato dovranno essere ottemperate le seguenti prescrizioni:

- lungo i margini del lotto dovranno essere previste opportune alberature autoctone con effetto di schermatura visiva e frangirumore per limitare gli impatti con le aree circostanti e favorire l'incremento del verde urbano, con particolare attenzione agli spazi dedicati al carico e scarico dei mezzi;
- La superficie dei parcheggi esterni dovrà essere semipermeabile e opportunamente alberata (si ritiene idonea la quantità di 1 pianta ogni 25 metri quadrati di superficie così come indicato anche al 5° comma dell'art. 62 del Regolamento n 23 del 14.9.89 (Regolamento Edilizio Tipo). Dovranno essere utilizzate specie arboree adatte a tale funzione (apparato radicale contenuto e profondo; assenza di fruttificazione ed essudati;ecc...)
- Dovrà essere realizzato una vasca interrata per il recupero dell'acqua piovana ed il suo riutilizzo per l'irrigazione del verde e per il sistema antincendio.

5. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto questo ufficio ritiene di poter **proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. a condizione che siano ottemperate le prescrizioni evidenziate nel precedente paragrafo 4.**

Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.”””

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

D E T E R M I N A

- I) **Di escludere**, in base all'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la variante al vigente P.R.G. del Comune di SASSOFELTRIO indicata in oggetto, inerente l'aumento della potenzialità edificatoria di una “Zona produttiva commerciale e direzionale 3 – CD3” – in località Fratte, **dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto, a condizione che siano ottemperate le prescrizioni evidenziate nel paragrafo 4) del parere rif. prot. 18362/12 del 07/06/2012 sopra riportato.**
- II) Di stabilire le indicazioni seguenti:
- Qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di

Determinazione n. 1425 del 07/06/2012

valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.

- III) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di SASSOFELTRIO, che dovrà pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni, in base a quanto previsto all'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.
- IV) Di trasmettere la presente determinazione, in formato digitale, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:
1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di formazione del territorio*;
 2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 3.1 - P.O. *Sicurezza stradale, Catasto stradale, Arredo, Pareri tecnici, concessioni, autorizzazioni, Segnaletica*.
 3. A.S.U.R. – Area Vasta n.1 (Dipartimento di Urbino);
 4. Comune di Montescudo;
 5. Comune di Gemmano;
 6. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
 7. Marche Multiservizi S.p.a..
- V) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web di questa Amministrazione Provinciale.
- VI) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VII) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VIII) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.

Determinazione n. 1425 del 07/06/2012

IX) Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

MDF/ed

141URBA\1421VAS\12vas\12SM10104.doc

Dirigente Servizio 4.1
F.to ARCH. BARTOLI MAURIZIO

La presente copia, composta di n..... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n..... allegati per un totale di n..... pagine.

Pesaro,
